

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
92/C 172/01	Risoluzione del Consiglio, del 18 giugno 1992, sulla commercializzazione dei succedanei del latte materno nei paesi terzi da parte dei produttori della Comunità	1
92/C 172/02	Risoluzione del Consiglio, del 18 giugno 1992, sui problemi tecnologici della sicurezza nucleare	2
	Commissione	
92/C 172/03	ECU	4
92/C 172/04	Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel <i>Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> , finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario (Settimana dal 30 giugno al 4 luglio 1992)	5
	II Atti preparatori	
	Commissione	
92/C 172/05	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad indennizzare la Banca europea per gli investimenti per le perdite connesse al finanziamento di progetti in alcuni paesi al di fuori della Comunità	6

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 172/06	Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro	7
92/C 172/07	Proposta di direttiva del Consiglio recante misure comunitarie di lotta contro talune malattie dei pesci	16
92/C 172/08	Modifica della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il regime definitivo per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti interni di merci su strada negli Stati membri	22

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1992

sulla commercializzazione dei succedanei del latte materno nei paesi terzi da parte dei produttori della Comunità

(92/C 172/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso i paesi terzi ⁽¹⁾ prescrive l'applicazione a questi prodotti di alcune disposizioni relative alla composizione e all'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento;

considerando che nel maggio 1981 la 34a assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità ha adottato come raccomandazione il Codice internazionale per la commercializzazione dei succedanei del latte materno;

considerando che elevati quantitativi di questi prodotti sono venduti nei paesi terzi da produttori della Comunità;

considerando che viene giudicato molto importante che le prassi di commercializzazione nei paesi terzi non scorragino l'allattamento materno;

considerando che l'applicazione del Codice internazionale fornisce senza dubbio un modo eccellente per raggiungere questo obiettivo in tali paesi;

considerando che la Comunità non può adottare disposizioni normative per tali paesi; che è tuttavia necessario incoraggiare l'osservanza del Codice internazionale di

commercializzazione dei succedanei del latte materno sui mercati di esportazione, qualora le disposizioni in vigore nel paese destinatario non vi si oppongano;

considerando che la Comunità può offrire un aiuto efficace alle autorità competenti di tali paesi nel loro sforzo di applicare il Codice internazionale sul loro territorio,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE RISOLUZIONE:

- 1) La Comunità contribuisce all'applicazione di opportuni metodi di commercializzazione dei succedanei del latte materno nei paesi terzi.
- 2) Per l'attuazione del punto 1, la Commissione impartisce alle sue delegazioni nei paesi terzi l'istruzione di svolgere funzioni di collegamento con le autorità competenti. Qualsiasi reclamo o lamentela riguardante i metodi di commercializzazione di un produttore della Comunità può essere notificato a tali delegazioni.
- 3) La Commissione è disposta ad esaminare tali casi e a ricercare una soluzione soddisfacente per tutte le parti interessate.
- 4) La presente risoluzione è comunicata dalla Commissione ai paesi interessati per le vie ufficiali.
- 5) La Commissione trasmette ogni due anni al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sui risultati dell'applicazione della presente risoluzione.

(¹) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO**del 18 giugno 1992****sui problemi tecnologici della sicurezza nucleare**

(92/C 172/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

contribuire a far sì che analoghi livelli elevati di sicurezza vengano accettati su scala internazionale.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che il 22 luglio 1975 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa ai problemi tecnologici della sicurezza nucleare ⁽¹⁾, in seguito denominata «risoluzione del 1975»;

considerando che il Consiglio, basandosi su varie comunicazioni della Commissione ha adottato le conclusioni del 26 settembre 1988, del 21 giugno 1989 e del 26 marzo 1990 in cui ribadisce, tra l'altro, il ruolo che esso attribuisce alla risoluzione del 1975;

considerando che il 24 gennaio 1992 la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione sull'attuazione della risoluzione del 1975 nel periodo aprile 1987 — aprile 1991, in cui si sottolinea la necessità per gli organismi che contribuiscono a garantire e a verificare la sicurezza nucleare nella Comunità di continuare a partecipare attivamente al processo di consultazione e di coordinamento attualmente in corso e consolidato nel contesto della risoluzione del 1975, nonché di estendere i benefici di tali lavori al di fuori della Comunità;

considerando l'importanza che si attribuisce, in particolare sotto l'aspetto della protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché della tutela dell'ambiente contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, alla problematica della sicurezza nucleare, in seguito soprattutto agli sviluppi che sono intervenuti nel complesso dell'Europa,

1. RICONOSCE i progressi realizzati per assicurare un livello equivalente e soddisfacente di protezione della popolazione e dell'ambiente nella Comunità ai massimi livelli di sicurezza concretamente conseguibili, come richiesto dalla risoluzione del 1975, nonché per

2. INCORAGGIA la Commissione, le autorità nazionali di sicurezza, gli organismi specializzati nella valutazione della sicurezza nucleare, gli organismi di ricerca e sviluppo, gli esercenti di impianti elettronucleari e i fabbricanti di impianti nucleari nella Comunità a continuare a partecipare attivamente al processo di consultazione e di cooperazione attualmente in corso e consolidato, nel contesto della risoluzione del 1975.

3. RIBADISCE l'importanza del progresso tecnologico per la sicurezza degli impianti nucleari ed INVITA pertanto gli Stati membri e la Commissione a proseguire ed a rafforzare la loro concertazione mediante azioni comuni significative per quanto riguarda i problemi fondamentali di sicurezza. Sottolinea pertanto l'importanza fondamentale della ricerca e dell'innovazione tecnologica in materia di sicurezza nucleare e la necessità di proseguire e di intensificare le azioni intraprese nella Comunità, compreso lo studio di nuove generazioni di reattori. Queste azioni possono, nella misura del possibile, essere estese a paesi terzi, in particolare quelli dell'Europa centrale e orientale e alle Repubbliche dell'ex-URSS.

4. CHIEDE che gli Stati membri continuino ad assicurare, con l'attivo contributo della Commissione, una sempre maggiore concertazione tra le autorità nazionali incaricate della sicurezza nella Comunità sui criteri e i requisiti di sicurezza, e l'integrazione delle conclusioni raggiunte nella prassi degli Stati membri al fine di pervenire ad un insieme di criteri e requisiti di sicurezza riconosciuti a livello comunitario.

5. SOTTOLINEA l'importanza particolare che annette alla sicurezza nucleare in Europa e, in questa ottica, chiede agli Stati membri ed alla Commissione di prefiggersi come obiettivo comunitario fondamentale e prioritario della cooperazione comunitaria nel settore nucleare, segnatamente con gli altri paesi europei, in particolare quelli dell'Europa centrale ed orientale e le Repubbliche dell'ex-URSS, quello di portare i loro impianti nucleari a livelli di sicurezza equivalenti a quelli praticati nella Comunità e facilitare l'applica-

⁽¹⁾ GU n. C 185 del 14. 8. 1975, pag. 1.

zione dei criteri e dei requisiti di sicurezza già riconosciuti a livello comunitario.

6. INCORAGGIA gli Stati membri e la Commissione ad agire in maniera coordinata negli ambienti internazio-

nali sulla base dei risultati ottenuti nella Comunità, in vista di definire un sistema di criteri e di requisiti di sicurezza nucleare accettati a livello internazionale, in particolare nel contesto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA).

COMMISSIONE

ECU (*)

7 luglio 1992

(92/C 172/03)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,1532	Dollaro USA	1,36928
Corona danese	7,87403	Dollaro canadese	1,63862
Marco tedesco	2,04748	Yen giapponese	169,517
Dracma greca	250,373	Franco svizzero	1,83620
Peseta spagnola	129,380	Corona norvegese	8,02397
Franco francese	6,89089	Corona svedese	7,40300
Sterlina irlandese	0,768006	Marco finlandese	5,58392
Lira italiana	1547,01	Scellino austriaco	14,4103
Fiorino olandese	2,30819	Corona islandese	75,2418
Scudo portoghese	171,571	Dollaro australiano	1,84043
Sterlina inglese	0,709654	Dollaro neozelandese	2,51382

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Riepilogo degli avvisi di gare d'appalto pubblicati nel *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, finanziate dalla Comunità economica europea nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES) o del bilancio comunitario

(Settimana dal 30 giugno al 4 luglio 1992)

(92/C 172/04)

Numero appalto	Numero e data del Supplemento alla Gazzetta ufficiale	Paese	Oggetto	Data limite deposito offerte
3554	S 124 del 30. 6. 1992	Tunisia	TN-Tunisi: Forniture varie	7. 9. 1992
3437	S 124 del 30. 6. 1992	Guyana	GY-Georgetown: Sottocentrale telefonica automatica privata	30. 9. 1992
3558	S 125 dell'1. 7. 1992	Gibuti	DJ-Djibouti: Prodotti farmaceutici e piccolo materiale medico	24. 9. 1992
3557	S 126 del 2. 7. 1992	Tanzania	TZ-Dar-es-Salaam: Attrezzi di telecomunicazione	28. 9. 1992
3555	S 127 del 3. 7. 1992	Kenia	KE-Nairobi: Forniture varie	15. 9. 1992
3534	S 127 del 3. 7. 1992	Filippine	PH-Manila: Forniture varie	6. 10. 1992

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad indennizzare la Banca europea per gli investimenti per le perdite connesse al finanziamento di progetti in alcuni paesi al di fuori della Comunità

(92/C 172/05)

COM(92) 242 def.

(Presentata dalla Commissione il 3 giugno 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il Consiglio «affari generali» del 13 e 14 maggio 1991 ha concordato, sulla base di una comunicazione della Commissione, di ampliare entro determinati limiti le operazioni di finanziamento compiute dalla Banca europea per gli investimenti nei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione;

considerando che il Consiglio Ecofin dell'8 luglio 1991 ha confermato gli orientamenti definiti dal Consiglio «affari generali»;

considerando che il Consiglio Ecofin, del 19 maggio 1992, ha deciso in merito alle linee direttrici da applicare ai finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti in paesi con i quali la Comunità abbia concluso accordi di cooperazione;

considerando che il Consiglio ha invitato la Banca a rendere disponibili, in conformità con i propri statuti, finanziamenti per progetti di reciproco interesse, tali da soddisfare i criteri da essa normalmente applicati, da realizzarsi in determinati paesi al di fuori della Comunità con la copertura della garanzia fornita dalla presente decisione, e che la Banca ha acconsentito a farlo,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo unico

La Comunità fornisce una piena garanzia alla Banca europea per gli investimenti per i casi in cui la Banca non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ad un qualsivoglia finanziamento concesso, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati, nei paesi al di fuori

della Comunità con i quali la Comunità abbia concluso accordi di cooperazione. Viene fissato un limite globale di 250 milioni di ecu all'anno, valido per un triennio, che verrà riesaminato alla fine del triennio stesso.

A questo fine la Banca e la Commissione concorderanno le procedure d'attuazione della garanzia.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro ⁽¹⁾

(92/C 172/06)

COM(92) 280 def — SYN 382

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 17 giugno 1992)

⁽¹⁾ GU n. C 53 del 28. 2. 1992, pag. 11.

PROPOSTA ORIGINARIA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 8 A del trattato stabilisce che entro il 1° gennaio 1993 deve essere instaurato il mercato interno, che implica uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;

PROPOSTA MODIFICATA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 8 A del trattato stabilisce che entro il 1° gennaio 1993 deve essere instaurato il mercato interno, che implica uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;

PROPOSTA ORIGINARIA

considerando che, ai sensi e nei limiti dell'articolo 36 del trattato, dopo il 1992 gli Stati membri manterranno la facoltà di definire il loro patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale e la facoltà di adottare le disposizioni necessarie per garantirne la protezione; che gli Stati membri tuttavia non potranno più valersi dei controlli e delle formalità alle frontiere interne per garantire l'efficacia di dette disposizioni;

considerando che occorre pertanto istituire un sistema di restituzione che permetta agli Stati membri di ottenere il rinvio nel loro territorio dei beni culturali classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del trattato e che sono usciti dal loro territorio in violazione delle disposizioni nazionali summenzionate o del regolamento (CEE) n. ... del Consiglio; che è necessario, per facilitare la cooperazione in materia di restituzione, limitare il campo d'applicazione del presente sistema ad oggetti appartenenti a categorie comuni di beni culturali; che, pertanto, l'allegato alla presente direttiva non ha lo scopo di definire i beni facenti parte del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del trattato, ma unicamente di definire talune categorie di beni suscettibili di essere classificati come tali e di formare oggetto a tale titolo di un procedimento di restituzione ai sensi della presente direttiva;

considerando che questo sistema costituisce un primo passo verso la cooperazione tra Stati membri, in questo settore, nell'ambito del mercato interno; che l'obiettivo è costituito dal riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in materia; che pertanto occorre prevedere che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo per adeguare, all'occorrenza, l'allegato della presente direttiva in base all'esperienza acquisita,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1. «bene culturale»: un bene
 - facente parte del «patrimonio nazionale» secondo la legislazione nazionale nel quadro dell'articolo 36 del trattato,

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che, ai sensi e nei limiti dell'articolo 36 del trattato, dopo il 1992 gli Stati membri manterranno la facoltà di definire il loro patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale e la facoltà di adottare le disposizioni necessarie per garantirne la protezione; che gli Stati membri tuttavia non potranno più valersi dei controlli e delle formalità alle frontiere interne per garantire l'efficacia di dette disposizioni;

considerando che occorre pertanto istituire un sistema di restituzione che permetta agli Stati membri di ottenere il rinvio nel loro territorio dei beni culturali classificati come beni del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del trattato e che sono usciti dal loro territorio in violazione delle disposizioni nazionali summenzionate o del regolamento (CEE) n. ... del Consiglio; che è necessario, per facilitare la cooperazione in materia di restituzione, limitare il campo d'applicazione del presente sistema ad oggetti appartenenti a categorie comuni di beni culturali; che, pertanto, l'allegato alla presente direttiva non ha lo scopo di definire i beni facenti parte del patrimonio nazionale ai sensi dell'articolo 36 del trattato, ma unicamente di definire talune categorie di beni suscettibili di essere classificati come tali e di formare oggetto a tale titolo di un procedimento di restituzione ai sensi della presente direttiva;

considerando che questo sistema costituisce un primo passo verso la cooperazione tra Stati membri, in questo settore, nell'ambito del mercato interno, che dovrà dar luogo ad un sistema di riconoscimento reciproco delle legislazioni nazionali in materia; che pertanto occorre prevedere che la Commissione sia assistita da un comitato consultivo per adeguare, all'occorrenza, l'allegato della presente direttiva in base all'esperienza acquisita,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1. «bene culturale»: un bene
 - qualificato, prima o dopo essere illecitamente uscito dal territorio di uno Stato membro, come «patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale», in applicazione della legislazione nazionale o di procedure amministrative nazionali, ai sensi dell'articolo 36 del trattato CEE;

e

PROPOSTA ORIGINARIA

- appartenente ad una delle categorie elencate in allegato alla presente direttiva;
2. «uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro»:
- uscito dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato membro sulla protezione del patrimonio nazionale oppure in violazione del regolamento (CEE) n. . . . ; nonché:
 - non ritornato dopo la scadenza del termine fissato per una spedizione temporanea lecita.
3. «Stato membro richiedente»: lo Stato membro dal cui territorio è uscito illecitamente il bene culturale.
4. «Stato membro richiesto»: lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene culturale uscito illecitamente dal territorio di un altro Stato membro.
5. «Restituzione»: il ritorno materiale del bene culturale nel territorio dello Stato membro richiedente.
6. «Detentore»: la persona che detiene materialmente il bene culturale.

Articolo 2

I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono restituiti secondo la procedura e le modalità stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione le designazioni effettuate in applicazione del presente articolo.

La Commissione pubblica l'elenco di tali autorità centrali nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

PROPOSTA MODIFICATA

- appartenente ad una delle categorie di cui all'allegato della presente direttiva o, pur non rientrando in una di queste categorie, costituente parte integrante:
 - delle collezioni di interesse pubblico figuranti negli inventari dei musei, degli archivi e dei fondi di conservazione delle biblioteche;
 - degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche;
2. «uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro»:
- uscito dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione ivi vigente sulla protezione del patrimonio nazionale oppure in violazione del regolamento (CEE) n. . . . ; nonché:
 - per il quale non siano state rispettate le condizioni cui era stata subordinata un'autorizzazione temporanea.
3. «Stato membro richiedente»: lo Stato membro dal cui territorio è uscito illecitamente il bene culturale.
4. «Stato membro richiesto»: lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene culturale uscito illecitamente dal territorio di un altro Stato membro.
5. «Restituzione»: il ritorno materiale del bene culturale nel territorio dello Stato membro richiedente.
6. «Detentore»: la persona che detiene materialmente il bene culturale.

Articolo 2

I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro sono restituiti secondo la procedura e le modalità stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente direttiva.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione le designazioni effettuate in applicazione del presente articolo.

La Commissione pubblica l'elenco di tali autorità centrali nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

PROPOSTA ORIGINARIA

Articolo 4

Le autorità centrali cooperano e promuovono la concertazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Queste assolvono in particolare i seguenti compiti:

1. individuare i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, nonché localizzarli e identificarne il detentore;
2. informare gli Stati membri verosimilmente interessati in caso di scoperta di beni culturali sul loro territorio, qualora sussistano validi motivi per ritenere che detti beni siano usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri;
3. far verificare, da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiedente, se il bene in questione costituisca un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1;
4. prendere, ove occorra, le misure necessarie per la conservazione materiale del bene culturale;
5. impedire, mediante l'adozione dei necessari provvedimenti provvisori, che il bene culturale venga sottratto ad una eventuale procedura di restituzione;
6. svolgere il ruolo d'intermediario tra il detentore e lo Stato membro richiedente ai fini della restituzione.

Articolo 5

Lo Stato membro richiedente può proporre contro il detentore, davanti al giudice competente dello Stato membro richiesto, l'azione di restituzione del bene culturale uscito illecitamente dal suo territorio.

Per essere ammissibile, l'atto introduttivo dell'azione di restituzione deve essere corredato da:

- un documento che descriva il bene oggetto della richiesta e attesti che si tratti di un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1;
- una dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro richiedente secondo la quale il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio del medesimo.

Articolo 6

L'autorità centrale dello Stato membro richiedente informa senza indugio l'autorità centrale dello Stato membro richiesto della proposizione dell'azione di restituzione.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 4

Le autorità centrali cooperano e promuovono la concertazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Queste assolvono in particolare i seguenti compiti:

1. individuare i beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, nonché localizzarli e identificarne il detentore;
2. informare gli Stati membri verosimilmente interessati in caso di scoperta di beni culturali sul loro territorio, del luogo in cui si trovano e dell'identità del loro detentore, qualora sussistano indizi che consentano di far ritenere che detti beni siano usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri;
3. far verificare, da parte delle autorità competenti dello Stato membro richiedente, se il bene in questione costituisca un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1;
4. prendere, ove occorra, le misure necessarie per la conservazione materiale del bene culturale;
5. impedire, mediante l'adozione dei necessari provvedimenti provvisori, che il bene culturale venga sottratto ad una eventuale procedura di restituzione;
6. svolgere il ruolo d'intermediario tra il detentore e lo Stato membro richiedente ai fini della restituzione.

Articolo 5

Lo Stato membro richiedente può proporre contro il detentore, davanti al giudice competente dello Stato membro richiesto, l'azione di restituzione del bene culturale uscito illecitamente dal suo territorio.

Per essere ammissibile, l'atto introduttivo dell'azione di restituzione deve essere corredato da:

- un documento che descriva il bene oggetto della richiesta e attesti che si tratti di un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1;
- una dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro richiedente secondo la quale il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio del medesimo.

Articolo 6

L'autorità centrale dello Stato membro richiedente informa senza indugio l'autorità centrale dello Stato membro richiesto della proposizione dell'azione di restituzione.

PROPOSTA ORIGINARIA

L'autorità centrale dello Stato membro richiesto informa senza indugio l'autorità centrale degli altri Stati membri.

Articolo 7

Su sua domanda, l'autorità centrale dello Stato membro richiesto o di altri Stati membri aventi un interesse legittimo può intervenire nel procedimento di cui all'articolo 5.

Articolo 8

1. L'azione di restituzione di cui alla presente direttiva si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui lo Stato membro richiedente è venuto a conoscenza o sarebbe dovuto venire a conoscenza, usando la diligenza richiesta dalle circostanze, del luogo in cui si trovava il bene culturale o dell'identità del suo detentore. In ogni caso l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente.

2. L'azione di restituzione è inammissibile qualora l'uscita dal territorio abbia cessato di essere illecita nel momento in cui è stata proposta.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 14, il giudice competente ordina la restituzione del bene culturale dopo aver accertato che si tratti di un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1, uscito illecitamente dal territorio.

Articolo 10

Qualora sia ordinata la restituzione l'acquirente del bene ha diritto ad un equo indennizzo fissato dal giudice competente in base alle circostanze del caso concreto, purché dimostri di non aver potuto né dovuto sapere che il bene culturale era uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente.

In caso di donazione o di successione, l'acquirente non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del dante causa.

Lo Stato membro richiedente è tenuto a pagare tale indennizzo.

PROPOSTA MODIFICATA

L'autorità centrale dello Stato membro richiesto informa senza indugio l'autorità centrale degli altri Stati membri.

Articolo 7

Qualora un medesimo bene culturale costituisca oggetto di più azioni di restituzione, l'autorità giudiziaria avvia un procedimento unico.

Articolo 8

1. L'azione di restituzione di cui alla presente direttiva si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui lo Stato membro richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo detentore. In ogni caso l'azione di restituzione si prescrive entro il termine di trent'anni a decorrere dalla data in cui il bene culturale è uscito illecitamente dal territorio dello Stato membro richiedente, salvo il caso in cui i beni facciano parte delle collezioni di interesse pubblico, riconosciute imprescindibili.

2. L'azione di restituzione è inammissibile qualora l'uscita dal territorio dello Stato richiedente abbia cessato di essere illecita nel momento in cui è stata proposta.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni degli articoli 8 e 14, il giudice competente ordina la restituzione del bene culturale dopo aver accertato che si tratti di un bene culturale ai sensi dell'articolo 1, punto 1, uscito illecitamente dal territorio.

Articolo 10

Qualora sia ordinata la restituzione l'acquirente del bene ha diritto ad un equo indennizzo fissato dal giudice competente in base alle circostanze del caso concreto, purché dimostri di avere usato la diligenza richiesta al momento dell'acquisizione.

In caso di donazione o di successione, l'acquirente non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del dante causa.

Lo Stato membro richiedente è tenuto a pagare tale indennizzo.

PROPOSTA ORIGINARIA

Articolo 11

Le spese inerenti all'esecuzione della decisione che ordina la restituzione del bene culturale incombono allo Stato membro richiedente.

Articolo 12

Il pagamento dell'equo indennizzo di cui all'articolo 10 e delle spese di cui all'articolo 11 lascia impregiudicato il diritto dello Stato membro richiedente di esigere, a norma della legislazione nazionale, il rimborso di detti importi da parte delle persone responsabili dell'uscita illecita del bene culturale dal suo territorio.

Articolo 13

La proprietà del bene culturale dopo la restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente.

Articolo 14

La presente direttiva si applica unicamente alle uscite illecite dal territorio di uno Stato membro verificatesi dal 1° gennaio 1993.

Articolo 15

1. Ciascuno Stato membro può estendere l'obbligo della restituzione a categorie di beni culturali non comprese nell'allegato.

2. Ciascuno Stato membro può applicare il regime previsto dalla presente direttiva alle richieste di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1993.

Articolo 16

La presente direttiva lascia impregiudicate le azioni civili o penali spettanti, in base al diritto nazionale degli Stati membri, allo Stato membro richiedente e al proprietario cui è stato sottratto il bene.

Articolo 17

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione ogni anno e per la prima volta nel febbraio 1994, una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 11

Le spese inerenti all'esecuzione della decisione che ordina la restituzione del bene culturale incombono allo Stato membro richiedente.

Articolo 12

Il pagamento dell'equo indennizzo di cui all'articolo 10 e delle spese di cui all'articolo 11 lascia impregiudicato il diritto dello Stato membro richiedente di esigere, a norma della legislazione nazionale, il rimborso di detti importi da parte delle persone responsabili dell'uscita illecita del bene culturale dal suo territorio.

Articolo 13

La proprietà del bene culturale dopo la restituzione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente.

Articolo 14

La presente direttiva si applica unicamente alle uscite illecite dal territorio di uno Stato membro verificatesi dal 1° gennaio 1993.

Articolo 15

1. Ciascuno Stato membro può estendere l'obbligo della restituzione a categorie di beni culturali non comprese nell'allegato.

2. Ciascuno Stato membro può applicare il regime previsto dalla presente direttiva alle richieste di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di altri Stati membri anteriormente al 1° gennaio 1993.

Articolo 16

La presente direttiva lascia impregiudicate le azioni civili o penali spettanti, in base al diritto nazionale degli Stati membri, allo Stato membro richiedente e al proprietario cui è stato sottratto il bene.

Articolo 17

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione ogni anno e per la prima volta nel febbraio 1994, una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

PROPOSTA ORIGINARIA

2. Ogni tre anni la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione dell'applicazione della presente direttiva.

Alla luce della valutazione dell'efficacia del meccanismo, essa formula, all'occorrenza, proposte di modifica della presente direttiva.

Articolo 18

La Commissione è assistita dal comitato per i beni culturali istituito dal regolamento (CEE) n. ... ai fini della revisione dell'allegato della presente direttiva.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figure a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Il comitato esamina tutti i punti relativi all'applicazione dell'allegato della presente direttiva sollevati dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 19

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1993 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

PROPOSTA MODIFICATA

2. Ogni tre anni la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una relazione di valutazione dell'applicazione della presente direttiva.

Alla luce della valutazione dell'efficacia del meccanismo, essa formula, all'occorrenza, proposte di modifica della presente direttiva.

Articolo 18

La Commissione è assistita dal comitato per i beni culturali istituito dal regolamento (CEE) n. ... ai fini della revisione dell'allegato della presente direttiva.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figure a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Il comitato esamina tutti i punti relativi all'applicazione dell'allegato della presente direttiva sollevati dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 19

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1993 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

PROPOSTA ORIGINARIA

ALLEGATO

Categorie di beni contemplate dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino alle quali devono appartenere, per poter essere restituiti conformemente alla presente direttiva, i beni classificati come beni del «patrimonio nazionale» ai sensi dell'articolo 36 del trattato CEE

- A. 1. Il prodotto di scavi archeologici e di scoperte archeologiche avente più di 100 anni di età.
2. Gli elementi, compreso il mobilio, provenienti dallo smembramento di monumenti artistici, storici, religiosi o da luoghi archeologici aventi più di 100 anni di età.
3. Quadri, pitture e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale ⁽¹⁾.
4. Incisioni, stampe e litografie originali e relative matrici ⁽¹⁾.
5. Opere originali dell'arte statutaria o dell'arte scultoria ⁽¹⁾.
6. Costruzioni e opere composite ⁽¹⁾.
7. Fotografie ⁽¹⁾.
8. Manoscritti aventi più di 100 anni e incunaboli, isolati o in collezione.
9. Libri aventi più di 200 anni, isolati o in collezione.
10. Archivi, di qualsiasi natura e supporto aventi più di 50 anni di età.
11. Collezioni ed esemplari per collezioni filateliche.
12. Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.

⁽¹⁾ Di autore deceduto.

PROPOSTA MODIFICATA

ALLEGATO

Categorie di beni contemplate dall'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino alle quali devono appartenere, per poter essere restituiti conformemente alla presente direttiva, i beni classificati come beni del «patrimonio nazionale» ai sensi dell'articolo 36 del trattato CEE

- A. 1. Il prodotto di scavi archeologici e di scoperte archeologiche avente più di 100 anni di età.
2. Gli elementi, compreso il mobilio, provenienti dallo smembramento di monumenti artistici, storici, religiosi o da luoghi archeologici aventi più di 100 anni di età.
3. Quadri, pitture, disegni e mosaici fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale ⁽¹⁾.
4. Incisioni, stampe e litografie originali e relative matrici ⁽¹⁾.
5. Opere originali dell'arte statutaria o dell'arte scultoria ⁽¹⁾.
6. Costruzioni e opere composite ⁽¹⁾.
7. Fotografie e materiale audiovisivo ⁽¹⁾.
8. Manoscritti aventi più di 100 anni e incunaboli, isolati o in collezione.
9. Libri aventi più di 200 anni, isolati o in collezione.
10. Archivi, di qualsiasi natura e supporto aventi più di 50 anni di età.
11. Collezioni ed esemplari per collezioni filateliche.
12. Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.

⁽¹⁾ Di autore deceduto.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

13. Veicoli a motore aventi più di 75 anni di età.

13. Veicoli a motore aventi più di 75 anni di età.

14. Oggetti di antiquariato e di collezione aventi più di 100 anni di età.

14. Oggetti di antiquariato e di collezione aventi più di 100 anni di età.

I beni culturali rientranti nelle suddette categorie sono disciplinati dalla presente direttiva soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori minimi di cui al punto B.

I beni culturali rientranti nelle suddette categorie sono disciplinati dalla presente direttiva soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori minimi di cui al punto B.

B. Valori minimi applicabili a talune categorie di cui al punto A:

B. Valori minimi applicabili a talune categorie di cui al punto A:

categoria 3: — oggetti d'arte posteriori al 1600 ed anteriori al 1900: 75 000 ecu;
— oggetti d'arte posteriori al 1900: 150 000 ecu;

categoria 3: — oggetti d'arte posteriori al 1600 ed anteriori al 1900: 75 000 ecu;
— oggetti d'arte posteriori al 1900: 150 000 ecu;

categoria 4: 7 500 ecu;

categoria 4: 7 500 ecu;

categoria 5: 50 000 ecu;

categoria 5: 50 000 ecu;

categoria 6: 100 000 ecu;

categoria 6: 100 000 ecu;

categoria 7: 7 500 ecu;

categoria 7: 7 500 ecu;

categoria 11: 25 000 ecu;

categoria 11: 25 000 ecu;

categoria 14: — oggetti di arredamento decorativi e delle arti applicate: 20 000 ecu,
— strumenti musicali: 20 000 ecu,
— qualsiasi altro oggetto: 50 000 ecu.

categoria 14: — oggetti di arredamento decorativi e delle arti applicate: 20 000 ecu,
— strumenti musicali: 20 000 ecu,
— qualsiasi altro oggetto: 50 000 ecu.

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro richiesto.

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro richiesto.

Proposta di direttiva del Consiglio recante misure comunitarie di lotta contro talune malattie dei pesci

(92/C 172/07)

COM(92) 204 def.

(Presentata dalla Commissione il 19 giugno 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'elenco dei pesci figura nell'allegato II del trattato; che la commercializzazione dei pesci rappresenta un'importante fonte di reddito per il settore dell'acquicoltura;

considerando che è necessario definire, a livello comunitario, le misure di lotta da adottare qualora insorgessero malattie, per garantire uno sviluppo razionale del settore dell'acquicoltura e per contribuire alla protezione della salute degli animali nella Comunità;

considerando che per quanto riguarda le malattie da prendere in considerazione è opportuno riferirsi agli elenchi riportati nell'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquicoltura⁽¹⁾;

considerando che un focolaio delle malattie suddette può assumere rapidamente le proporzioni di un'epizoozia, con un tasso di mortalità e inconvenienti tali da compromettere seriamente la redditività dell'acquicoltura;

considerando che le misure di lotta devono essere adottate non appena si sospetta la presenza di una delle malattie suddette, per poter intervenire immediatamente e in modo efficace non appena confermata la presenza del focolaio;

considerando che l'obiettivo delle misure da adottare è di prevenire la diffusione della malattia e, in special modo, di istituire un controllo accurato dei trasporti di pesci e di prodotti che possano favorire la propagazione dell'infezione;

considerando che la prevenzione delle malattie suddette nella Comunità deve di norma basarsi su una politica di

non vaccinazione; che tuttavia è necessario prevedere il ricorso alla vaccinazione qualora la gravità della situazione lo renda indispensabile;

considerando che, per offrire le necessarie garanzie, l'efficacia del vaccino utilizzato deve essere riconosciuta da un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità;

considerando che un'indagine epidemiologica approfondita è di fondamentale importanza per evitare la propagazione delle malattie suddette;

considerando che, per garantire un sistema efficace di lotta, occorre armonizzare la diagnosi delle malattie suddette, la quale deve essere effettuata a cura di laboratori responsabili le cui attività possono essere coordinate da un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità;

considerando che misure comuni di lotta contro le malattie suddette possono consentire di mantenere un livello uniforme di salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva definisce le misure comunitarie minime di lotta da adottare qualora si sospetti o si confermi la presenza di un focolaio delle malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenchi I e II, della direttiva 91/67/CEE.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 91/67/CEE.

Si intendono inoltre per:

- 1) *malattie dell'elenco I*: malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenco I della direttiva 91/67/CEE;
- 2) *malattie dell'elenco II*: malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenco II della direttiva 91/67/CEE;
- 3) *pesci sospetti di infezione*: i pesci che presentano sintomi clinici o lesioni post mortem o reazioni agli esami effettuati in laboratorio tali da far sospettare la presenza di una malattia degli elenchi I o II;

⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

- 4) *pesci infetti*: i pesci nei quali la presenza di una malattia degli elenchi I o II è stata ufficialmente confermata in seguito ad un esame di laboratorio;
- 5) *aziende di cui si sospetta l'infezione*: aziende in cui si trovano pesci sospetti di infezione;
- 6) *aziende infette*: aziende in cui sono presenti pesci infetti.

Articolo 3

Tutte le aziende di allevamento ittico nelle quali potrebbero essere presenti malattie di cui agli elenchi I o II debbono:

- 1) essere iscritte dal servizio ufficiale in un apposito registro che deve essere costantemente aggiornato;
- 2) tenere un registro, a disposizione del servizio ufficiale, in cui sono iscritti:
 - a) i pesci vivi, le uova e i gameti che entrano nell'azienda con indicazione della data di consegna, del numero o del peso, della provenienza e delle dimensioni dei pesci;
 - b) i pesci vivi, le uova e i gameti in uscita dall'azienda con indicazione della data di spedizione, del numero o del peso, della destinazione e delle dimensioni dei pesci.

Articolo 4

1. Il sospetto della presenza di una malattia di cui agli elenchi I o II deve essere immediatamente notificato al servizio ufficiale e, se del caso, al proprietario o al detentore dei pesci con il mezzo più rapido disponibile.
2. Fino al momento in cui saranno applicate le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 3 il proprietario o il detentore dei pesci sospetti di infezione deve prendere tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni suddette.

CAPITOLO II

Misure di lotta contro le malattie dell'elenco I

Articolo 5

1. Qualora si abbia notizia di pesci sospetti di infezione causata da una malattia dell'elenco I, il servizio ufficiale avvia immediatamente le indagini ufficiali atte a confermare o ad escludere la presenza dell'agente patogeno, in particolare mediante indagini cliniche e, se del caso, il prelievo di campioni per esami di laboratorio da eseguire in un laboratorio riconosciuto.

2. Se il sospetto di infezione è confermato, il servizio ufficiale è responsabile dell'applicazione e del controllo delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva.

3. Qualora si sospetti che un'azienda sia infetta, il servizio ufficiale deve porla sotto sorveglianza ufficiale e ordinare in particolare che:

- venga eseguito un censimento ufficiale di tutte le categorie di pesci precisando per ciascuna di esse il numero di pesci già morti, infetti o che potrebbero essere infettati; i dati del censimento devono essere costantemente aggiornati dal proprietario o dall'allevatore per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta l'infezione; i dati del censimento devono essere esibiti a richiesta e potranno essere verificati ad ogni ispezione;
- siano vietate l'entrata e l'uscita dall'azienda di pesci, vivi o morti, o di uova senza l'autorizzazione del servizio ufficiale;
- siano eliminati sotto il controllo del servizio ufficiale i pesci morti e le loro frattaglie;
- l'entrata o l'uscita di mangimi, utensili, oggetti o altre sostanze quali i rifiuti che potrebbero trasmettere la malattia sia subordinata, se del caso, all'autorizzazione del servizio ufficiale che stabilisce le condizioni da rispettare per evitare una propagazione dell'agente patogeno;
- l'entrata o l'uscita delle persone dall'azienda sia subordinata all'autorizzazione del servizio ufficiale;
- l'entrata o l'uscita di veicoli dall'azienda sia subordinata, se del caso, all'autorizzazione del servizio ufficiale che stabilisce le condizioni atte ad evitare la propagazione dell'agente patogeno;
- agli ingressi e alle uscite dell'azienda siano utilizzati mezzi appropriati di disinfezione;
- sia effettuata un'indagine epizootologica conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1;
- tutte le aziende situate nello stesso bacino imbrifero o nella stessa zona costiera siano sottoposte a sorveglianza ufficiale e sia vietata l'uscita di pesci o uova da dette aziende senza l'autorizzazione dell'autorità competente; per i bacini imbriferi di grandi dimensioni, il servizio ufficiale può decidere di limitare l'applicazione della misura a una zona a monte e a valle dell'azienda sospetta di infezione, sempreché tale zona offra le più ampie garanzie quanto alla prevenzione della propagazione della malattia; se del caso, i servizi ufficiali degli Stati membri confinanti o

di paesi terzi confinanti devono essere informati del sospetto di infezione. In tal caso, i servizi ufficiali degli Stati membri interessati prendono le disposizioni necessarie per applicare le misure contemplate nel presente articolo. Ove occorra, le misure appropriate sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 15.

4. Quando il sospetto di infezione riguarda pesci che non si trovano in allevamenti ittici, il servizio ufficiale adotta le misure necessarie per evitare un'eventuale propagazione della malattia e in particolare dispone l'adozione di misure equivalenti a quelle fissate nel paragrafo 3.

5. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 vengono revocate soltanto quando il sospetto della presenza della malattia è stato ufficialmente infirmato.

Articolo 6

1. Non appena la presenza di un'infezione dovuta a una malattia di cui all'elenco I è ufficialmente confermata, a complemento delle misure elencate all'articolo 5 il servizio ufficiale può adottare le seguenti misure:

a) nell'azienda infetta:

— l'afflusso e l'efflusso di acque sarà interrotto se trattasi di un'azienda sulla terraferma, mentre nelle aziende con allevamento in gabbie gli animali saranno rimossi immediatamente;

— tutti i pesci vivi e le uova devono essere distrutti sotto il controllo del servizio ufficiale per evitare eventuali rischi di propagazione dell'agente patogeno; tuttavia, il servizio ufficiale può autorizzare la commercializzazione o la trasformazione per il consumo umano di pesci o di loro parti se tali operazioni sono effettuate in condizioni tali da impedire la diffusione di agenti patogeni; in tal caso, le frattaglie di pesci devono subire un trattamento atto a inattivare eventuali virus presenti;

— dopo l'abbattimento e la distruzione dei pesci, le vasche, gli impianti e le attrezzature potenzialmente contaminati devono essere disinfettati secondo le istruzioni impartite dal servizio ufficiale, se del caso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15;

— qualsiasi sostanza di cui all'articolo 5, paragrafo 3, quarto trattino che potrebbe essere stata contaminata sarà distrutta o sottoposta a trattamento atto a garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno;

— sarà effettuata un'indagine epizootica conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4; tale indagine includerà il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio;

b) nel bacino imbrifero o nella zona costiera in cui si trova l'azienda infetta, tutte le aziende saranno sottoposte a ispezioni sanitarie; se in occasione di tali ispezioni vengono accertati casi positivi, si applicano misure di cui alla lettera a);

c) se vi è motivo di ritenere che l'infezione riguarda pesci diversi da quelli allevati nell'azienda, sono adottate misure appropriate analoghe a quelle contemplate alla lettera a);

d) il ripopolamento dell'azienda è autorizzato dal servizio ufficiale previa ispezione delle operazioni di pulizia e disinfezione e una volta trascorso un lasso di tempo appropriato per garantire l'eliminazione completa dell'agente patogeno e l'eradicazione di altre possibili infezioni nel medesimo bacino imbrifero;

e) qualora l'applicazione delle misure di cui alle lettere a), b), c) e d) dovesse richiedere la cooperazione dei servizi ufficiali di altri Stati membri, i servizi ufficiali degli Stati membri interessati forniranno la loro collaborazione per garantire il rispetto delle misure contemplate nel presente articolo. Ove occorra, le misure appropriate sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 15.

2. Qualora la diffusione di una malattia risulti eccezionalmente grave, possono essere adottate misure complementari conformemente alla procedura di cui all'articolo 15.

Articolo 7

1. L'indagine epizootica riguarda:

— il periodo durante il quale verosimilmente la malattia può essere stata presente nell'azienda prima che venisse notificata o sospettata;

— la possibile origine della malattia nell'azienda e l'identificazione di altre aziende nelle quali si trovano animali di specie sensibili che possano essere stati infettati;

— i movimenti di pesci, persone, veicoli e sostanze che possano aver portato l'agente patogeno dentro o fuori dall'azienda in questione;

— l'eventuale presenza e distribuzione di vettori della malattia.

2. Qualora dall'indagine epizootica risulti che la malattia potrebbe essere stata introdotta da un altro bacino imbrifero o potrebbe essere stata trasmessa ad un altro bacino imbrifero in seguito a movimento di pesci o

di altri animali, di persone o di veicoli o in qualsiasi altro modo, le aziende di tali bacini imbriferi sono considerate sospette per cui si applicano le misure di cui all'articolo 5. Se la presenza della malattia viene confermata, si applicano le misure previste all'articolo 6.

3. Qualora dall'indagine epizootica emerga la necessità di ricorrere alla cooperazione dei servizi ufficiali di altri Stati membri, i servizi ufficiali di detti Stati cooperano nell'adottare le disposizioni necessarie per garantire il rispetto delle misure contemplate nella presente direttiva.

4. Per garantire il perfetto coordinamento di tutte le misure necessarie per garantire quanto prima possibile l'eradicazione della malattia e per poter effettuare l'indagine epizootica, è istituita un'unità di crisi.

Per quanto concerne le unità di crisi nazionali e l'unità di crisi comunitaria si applicano le disposizioni generali di cui al regolamento (CEE) n. ...⁽¹⁾.

CAPITOLO III

Misure di lotta per le malattie dell'elenco II

Articolo 8

1. Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 si applicano:

- a) in una zona riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/67/CEE;
- b) in una zona per la quale è stato approvato un programma ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 91/67/CEE.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle specie ittiche che non sono portatrici, quali i pesci tropicali.

Articolo 9

1. Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, dal primo all'ottavo trattino, e paragrafo 5 dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e d), e dell'articolo 7, paragrafo 1 si applicano:

- a) in un'azienda riconosciuta ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE;
- b) in un'azienda per la quale è stato approvato un programma ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 della direttiva 91/67/CEE.

2. Qualora dall'indagine epizootica di cui all'articolo 7, paragrafo 1 risulti che la malattia potrebbe essere stata introdotta da una zona riconosciuta o da un'altra azienda riconosciuta o potrebbe essere stata trasmessa ad un'altra azienda riconosciuta in seguito a movimenti di persone, animali o veicoli o in qualsiasi altro modo, tali zone o aziende sono considerate sospette e in tal caso si applicano le misure appropriate.

3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino il servizio ufficiale può permettere che i pesci vengano mantenuti all'ingrasso fino a che abbiano raggiunto la taglia commerciale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle specie ittiche che non sono portatrici, quali i pesci tropicali.

Articolo 10

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano in un'azienda non riconosciuta ubicata in una zona non riconosciuta.

2. Qualora in un'azienda non riconosciuta ubicata in una zona non riconosciuta si trovino pesci sospetti di infezione da una delle malattie dell'elenco II, i servizi ufficiali avviano immediatamente le indagini ufficiali atte a confermare o ad escludere la presenza della malattia, se del caso mediante prelievo di campioni per esami di laboratorio da eseguire in un laboratorio riconosciuto.

3. Non appena la presenza di una malattia dell'elenco II è ufficialmente confermata, sono vietati, sulle strade pubbliche o private, i trasporti di pesci o di uova provenienti dall'azienda in parola. Tuttavia la rimozione di pesci vivi o uova dalle aziende suddette può essere autorizzata per il trasporto in un'altra azienda infetta o in un macello per l'immediata macellazione; tale trasporto deve essere autorizzato dal servizio ufficiale. Le frattaglie devono essere sottoposte a un idoneo trattamento per distruggere eventuali agenti patogeni.

CAPITOLO IV

Diposizioni finali

Articolo 11

1. I prelievi e gli esami di laboratorio destinati ad individuare la presenza di malattie degli elenchi I e II sono effettuati conformemente ai metodi stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 15 della direttiva 91/67/CEE.

2. Gli esami di laboratorio destinati ad individuare la presenza della malattia devono essere effettuati da un laboratorio riconosciuto dal servizio ufficiale. Gli esami di laboratorio devono indicare, se del caso e in special modo alla prima manifestazione della malattia, il tipo, il

⁽¹⁾ GU n. L ...

sottotipo o la variante dell'agente patogeno; questi dati possono, se del caso, essere confermati da un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri la denominazione dei laboratori riconosciuti.

3. I laboratori riconosciuti negli Stati membri devono restare in contatto, eventualmente tramite un laboratorio di riferimento nazionale designato dal servizio ufficiale dei singoli Stati membri, con il laboratorio di riferimento comunitario di cui all'allegato.

4. Al laboratorio di riferimento comunitario designato nell'allegato A sono affidate le mansioni specificate nell'allegato B. Le condizioni di attività di tale laboratorio sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 15 nei limiti in cui non sono già stabilite nell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾.

Articolo 12

1. Ogni Stato membro elabora un piano d'allarme specificando, per i focolai di una malattia dell'elenco I, le modalità di applicazione delle misure contemplate dalla presente direttiva.

Il piano deve consentire l'accesso agli impianti e alle attrezzature nonché la disponibilità del personale e di tutti i mezzi appropriati necessari per una rapida ed efficace eradicazione del focolaio.

2. I criteri da rispettare per l'elaborazione dei piani suddetti sono quelli fissati nella decisione 91/42/CEE della Commissione, dell'8 gennaio 1991, che stabilisce i criteri da osservare per l'elaborazione dei piani di allarme per la lotta contro l'afta epizootica ⁽²⁾, che si applica mutatis mutandis.

Conformemente all'articolo 15 la Commissione può modificare o integrare tali criteri in base alla natura specifica della malattia.

3. I piani elaborati conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2 sono presentati alla Commissione entro e non oltre il 1° aprile 1993.

4. La Commissione valuta in che misura i piani consentano di raggiungere gli obiettivi auspicati e propone allo Stato membro interessato le eventuali modifiche necessarie, in special modo per garantire che i piani siano compatibili con quelli degli altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 23 del 29. 1. 1991, pag. 29.

La Commissione approva i piani, eventualmente modificati, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15.

I piani possono essere successivamente modificati o contemplati secondo la medesima procedura per tener conto di eventuali sviluppi della situazione

Articolo 13

1. È vietata la vaccinazione contro le malattie dell'elenco II nelle zone riconosciute e nelle aziende riconosciute situate in zone non riconosciute. Tuttavia, se il focolaio di una malattia dell'elenco II si manifesta in una zona riconosciuta o in un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta e qualora detto focolaio minacci di propagarsi, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 15, di ricorrere alla vaccinazione a determinate condizioni. Queste condizioni possono comprendere la definizione:

- dell'estensione della zona geografica in cui è effettuata la vaccinazione;
- delle specie e categorie di età dei pesci da vaccinare;
- della durata della campagna vaccinale;
- del tipo di vaccino da utilizzare e delle modalità da seguire;
- di ogni altro elemento pertinente alla situazione di emergenza.

2. I trasporti di pesce in provenienza dalla zona vaccinale sono subordinati alle condizioni stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 15.

3. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione sullo svolgimento delle misure di vaccinazione. Tali misure possono essere modificate, prorogate o soppresse mediante decisione adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 15.

Articolo 14

La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito con decisione 68/361/CEE ⁽¹⁾, in appresso denominato «il comitato».

Articolo 15

Qualora si ricorra alla procedura contemplata dal presente articolo, si applicano le seguenti norme:

il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato,

⁽¹⁾ GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, procedendo eventualmente a votazione.

il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 16

Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1993.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO A

Laboratorio di riferimento comunitario per le malattie dei pesci

Il laboratorio di riferimento comunitario per le malattie dei pesci è il seguente:

Statens veterinære Serumlaboratorium
Landbrugsministeriet
Hangovej 2
DK-8200 Århus N.

ALLEGATO B

Mansioni che incombono al laboratorio di riferimento comunitario di cui all'allegato A

Al laboratorio di riferimento comunitario spetta:

- identificare gli isolati di virus,
 - fornire, a richiesta, reattivi diagnostici di buona qualità,
 - riconoscere i reattivi diagnostici prodotti da altri laboratori in base a prove di titolazione e di specificità,
 - instaurare contatti con laboratori di ricerca non comunitari per studi avanzati di virus non identificati in precedenza nella CEE,
 - organizzare, ad intervalli regolari, prove comunitarie comparative,
 - conservare isolati di virus provenienti da focolai confermati,
 - se del caso, riconoscere i vaccini da utilizzare secondo le condizioni fissate dal presente regolamento.
-

Modifica della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il regime definitivo per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti interni di merci su strada negli Stati membri ⁽¹⁾

(92/C 172/08)

COM(92) 283 def.

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 22 giugno 1992)

⁽¹⁾ GU n. C 317 del 7. 12. 1991, pag. 10.

PROPOSTA ORIGINARIA

Sesto considerando

considerando che è opportuno determinare le disposizioni dello Stato membro ospitante applicabili, con riserva dell'applicazione della normativa comunitaria, ai trasporti di cabotaggio tenendo conto, da un lato, del carattere temporaneo della prestazione di servizi e, dall'altro, della necessità di garantire la parità di condizioni di concorrenza tra i vettori comunitari;

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, ciascuno Stato membro ospitante può, tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 e nel caso in cui i trasporti di cabotaggio raggiungano il 5 % dei suoi trasporti nazionali calcolati in t/km, subordinare l'esecuzione dei trasporti di cabotaggio ad una notifica preliminare e limitare tali trasporti al 5 % dei suoi trasporti stradali nazionali calcolati in t/km nel 1993, al 6 % nel 1994 e al 7 % nel 1995, previo parere conforme della Commissione emesso entro il termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta.

La notifica preliminare deve essere presentata dai vettori presso le autorità competenti dello Stato membro ospitante attraverso le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.

Articolo 6

Paragrafi 2 e 3

2. Le infrazioni commesse dai vettori non residenti sono segnalate, fatte salve le eventuali azioni penali nello Stato membro ospitante, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore.

PROPOSTA MODIFICATA

Sesto considerando

considerando che è opportuno determinare le disposizioni dello Stato membro ospitante applicabili, con riserva dell'applicazione della normativa comunitaria, ai trasporti di cabotaggio.

soppresso

Articolo 6

Paragrafi 2 e 3

2. Le infrazioni commesse dai vettori non residenti sono segnalate, fatte salve le eventuali azioni penali nello Stato membro ospitante, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore.

PROPOSTA ORIGINARIA

Le autorità competenti si comunicano reciprocamente tutte le informazioni in loro possesso sulle sanzioni applicate a tali infrazioni.

3. In caso di infrazioni gravi o ripetute, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento che siano applicate sanzioni.

Tali sanzioni possono, in particolare, consistere:

- nella diffida;
- nel divieto temporaneo o definitivo di prestare servizi di trasporto interno nello Stato membro ospitante; di tale divieto sarà fatta menzione nella licenza comunitaria prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. ... [doc. COM(91) 293 presentato al Consiglio il 27 agosto 1991];
- nel ritiro della licenza comunitaria.

PROPOSTA MODIFICATA

Le autorità competenti si comunicano reciprocamente tutte le informazioni in loro possesso sulle sanzioni applicate a tali infrazioni.

In caso di presentazione di un'autorizzazione di cabotaggio falsificata, l'autorizzazione è immediatamente ritirata; essa è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento del vettore.

3. In caso di infrazioni gravi o ripetute, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento che siano applicate sanzioni.

Tali sanzioni possono, in particolare, consistere:

- nella diffida;
 - nel divieto temporaneo o definitivo dell'accesso dell'impresa ai trasporti nazionali dello Stato membro ospitante.
- Di tali divieti sarà fatta menzione nella licenza comunitaria prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 881/92 relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;
- nel ritiro della licenza comunitaria.

Articolo 8 bis

(nuovo)

La Commissione elabora per ogni Stato membro una rassegna delle disposizioni specifiche in materia di trasporti, diverse dalle disposizioni comunitarie, che i vettori devono rispettare conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d) del presente regolamento. Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni necessarie ai fini della compilazione di tale rassegna. Copie di questo elenco sono disponibili presso la Commissione dietro pagamento di una modica somma.



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Lussemburgo



L'EUROPA IN CIFRE

Istituto statistico delle Comunità europee

La presente pubblicazione si prefigge di coprire il fabbisogno di informazione obiettiva sull'Europa alla vigilia dell'attuazione dell'Atto unico europeo. Essa interessa soprattutto i giovani, per i quali l'Europa costituisce l'ambito della loro vita.

68 pag. — 21 cm × 27 cm

ISBN 92-825-9459-9 — N. di catalogo CA-54-88-158-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 5,90 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

UNO SPAZIO FINANZIARIO EUROPEO

di Dominique Servais

Un grande mercato unico non è concepibile senza una dimensione finanziaria: i capitali e i servizi finanziari devono potere circolare liberamente.

57 pag. — 17,6 cm × 25 cm

ISBN 92-825-8574-3 — N. di catalogo CB-PP-88-C03-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 6 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



**LE FINANZE PUBBLICHE DELLA COMUNITÀ
Il bilancio europeo dopo la riforma del 1988**

Le finanze pubbliche della Comunità: le sue basi giuridiche, le grandi tappe della loro evoluzione e in particolare la riforma del giugno 1988; i principi della gestione finanziaria del bilancio europeo e la loro messa in atto.

118 pag. — 21 cm × 29,7 cm

ISBN 92-825-9832-2 — N. di catalogo CB-55-89-625-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 10,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate

Nome:

Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma:

